TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 885

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.

Abrogato dal 17 ottobre 2024 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	IV — I procedimenti elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-885-gradi-successivi-delle-votazioni-e-calendario-delle-elezioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it